



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 6396 del 9 marzo 2023

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Mori – Membro supplente

Prof.ssa Avv. A. Scotti – Membro supplente

Prof. Avv. F. De Santis – Membro

Prof. Dott. P. Esposito – Membro

Relatore: Prof. Avv. F. De Santis

nella seduta del 3 marzo 2023, in relazione al ricorso n. 8734, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* Il Ricorrente riferisce che, in data 4 giugno 2021, aveva richiesto all'Intermediario qui convenuto di procedere al trasferimento del proprio *dossier* titoli presso altro intermediario (stante l'imminente cessazione del servizio di trasmissione ordini sul mercato Sedex, dove sono negoziati gli strumenti sui quali egli operava principalmente), a seguito della fusione dell'Intermediario medesimo con altro operatore professionale; tuttavia, solo in data 19 luglio 2021 l'Intermediario riscontrava la sua richiesta, peraltro limitandosi ad affermare che l'operazione di trasferimento "*sarebbe stata effettuata (in tempi non definiti) ed*

*eventuali ritardi potevano essere imputati anche alla Banca ricevente per non meglio indicati problemi procedurali”.*

In data 28 luglio 2021, stante l’inattività dell’Intermediario, il Ricorrente reiterava la richiesta di trasferimento di tutti gli strumenti finanziari presenti nel suo *dossier* titoli, invitando a verificare e risolvere con la banca ricevente eventuali problematiche tecniche. Anche a tale richiesta non veniva dato, tuttavia, alcun seguito.

Seguivano un reclamo ed altri solleciti, fino a quando, in data 1° settembre 2021, l’Intermediario eseguiva ma solo parzialmente la disposizione di trasferimento dei titoli, peraltro con indicazione di un prezzo unitario di carico fiscale errato (euro 232,15, anziché 2,3215 euro), rettificato alcuni giorni dopo dall’intermediario ricevente su indicazione del Ricorrente medesimo.

Infine, in data 24 settembre 2021, l’Intermediario, di sua iniziativa e senza autorizzazione, disponeva un ordine di vendita di 1.000 *certificate* da egli detenuti, per i quali era stato più volte richiesto il trasferimento presso altro intermediario. Il prezzo di esecuzione, pari ad euro 2,37, generava una plusvalenza di euro 1.286,57, con un prelievo di imposta pari ad euro 329,31.

Nel merito, il Ricorrente contesta il fatto che non avrebbe dovuto corrispondere l’imposta in questione se il titolo fosse stato trasferito tempestivamente, come più volte richiesto, in quanto presso l’intermediario ricevente egli disponeva di una minusvalenza di euro 323,27; e che, in considerazione della sua strategia di investimento con aspettative rialziste sul sottostante del *certificate* negoziato dall’Intermediario e dei prezzi degli acquisti effettuati, non avrebbe proceduto alla vendita di tali strumenti finanziari. Infatti, alla data del 26 novembre 2021, il prezzo unitario del *certificate* era pari ad euro 3,18, con una valorizzazione della posizione complessiva pari ad euro 2.365,97, al lordo delle tasse.

In conclusione, il Ricorrente lamenta che, a causa del ritardo nell’esecuzione dell’ordine di trasferimento del *dossier* e della conseguente vendita non autorizzata del *certificate*, egli ha subito una perdita di euro 329,31, ovvero sia l’importo corrisposto a titolo di imposta sulla vendita, ed un mancato guadagno quantificato

in euro 814,03, con un danno complessivo di euro 1.143,34, di cui chiede il risarcimento in questa sede.

2. L'Intermediario ha resistito con deduzioni difensive ed ha chiesto il rigetto del ricorso, ricostruendo il rapporto col cliente e sostenendo la correttezza del proprio operato.

3. Parte Ricorrente ha trasmesso deduzioni integrative e l'Intermediario, a sua volta, repliche finali, ciascuna parte ribadendo ed implementando le proprie precedenti argomentazioni.

### **DIRITTO**

1. Dalla documentazione in atti emerge un notevole, ingiustificato ritardo nel trasferimento del *dossier* titoli presso altro intermediario, in quanto risulta documentato che il Ricorrente ha formulato la richiesta, mediante apposita procedura, quantomeno a partire dal 21 giugno 2021, mentre l'Intermediario resistente ha completato l'operazione solo in data 17 novembre 2021, quasi a distanza di ben 5 mesi.

Si tratta di un ritardo ingiustificato e grave, che merita – ad avviso del Collegio – una severa censura in questa sede.

Con riferimento ai *certificate*, financo l'Intermediario ha ammesso che il Ricorrente aveva correttamente confermato la richiesta di trasferimento presso altro intermediario in data 28 luglio 2021; tuttavia, “*la Banca procedeva a liquidare i Certificati (la richiesta di trasferimento del Ricorrente non veniva infatti correttamente processata)*”. Il prezzo di esecuzione pari ad euro 2,37 ha generato una plusvalenza di euro 1.286,57, con un prelievo di imposta da *capital gain* pari ad euro 329,31 a carico del Ricorrente.

2. Accertato e censurato il comportamento violativo dell'Intermediario, occorre valutare se esso abbia determinato un danno concreto per il Ricorrente ed in quali termini.

Infatti, l'eventuale ritardo con cui l'intermediario esegue il trasferimento del *dossier* titoli può rilevare, sotto il profilo risarcitorio, in quanto causativo di un danno che si configura come perdita di *chance*, ossia non come perdita di un vantaggio

economico, ma della possibilità di conseguirlo. Essendo tale genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, quest'Arbitro ha ritenuto sufficiente che esso sia provato in termini di possibilità sulla base dei parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, o lo ha liquidato in via equitativa laddove ha ritenuto provati sia il colpevole ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di trasferimento, sia la possibilità *medio tempore* di conseguire un vantaggio economico dalla vendita dei titoli del cui potere di disposizione il cliente era stato privato (cfr. decisione n. 5938 del 19 ottobre 2022).

Così ragionando anche per il caso in esame, la vendita d'ufficio dei *certificate*, causata dalla non corretta esecuzione della disposizione di trasferimento del *dossier* più volte reiterata dal Ricorrente nell'arco temporale di 5 mesi, ancorché non autorizzata ed in contrasto con le disposizioni impartite, ha comunque determinato un profitto per il cliente.

Il Ricorrente lamenta un danno per mancato guadagno, quantificato in euro 814,03, pari alla differenza tra il prezzo unitario al quale avrebbe potuto vendere in data 26 novembre 2021 (euro 3,18), se i titoli fossero stati correttamente e tempestivamente trasferiti presso altro intermediario, ed il prezzo della vendita d'ufficio (euro 2,37) moltiplicata per i 1.000 *certificate*.

Tuttavia, non vi sono elementi che supportino tale ricostruzione degli eventi effettuata *ex post*. In particolare, il Ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio, o anche solo indiziario, dal quale si possa ragionevolmente presumere che avrebbe mantenuto i titoli in portafoglio fino alla data del 26 novembre 2021 (data individuata sempre *ex post*, quando era oramai noto l'andamento dei prezzi nel periodo), tant'è che non risulta che egli abbia riacquistato quei *certificate* dopo la vendita del 24 settembre 2021. Né vi è certezza o una ragionevole presunzione che il Ricorrente sarebbe riuscito a vendere i titoli al prezzo indicato, ancorché fatto registrare nella giornata di negoziazione presa a riferimento.

Pertanto, non può ritenersi provato in modo idoneo il danno da perdita di *chance*.

Il Ricorrente lamenta, altresì, come perdita effettiva l'addebito di euro 329,31 per imposte da *capital gain*, partendo dal presupposto che, se i *certificate* fossero stati trasferiti come egli aveva chiesto diverso tempo prima, vi sarebbe stata una

compensazione con la minusvalenza fiscale registrata nel mese di agosto 2021, a valere sul deposito titoli presso l'intermediario ricevente.

Si tratta, invero, di una possibilità, basata sull'ipotesi che, una volta trasferiti, i *certificates* sarebbero stati venduti al prezzo unitario di euro 2,37 (quello dell'effettiva vendita d'ufficio). Tale possibilità soddisfa, tuttavia, ad avviso del Collegio, quei requisiti di apprezzabilità, serietà e consistenza, in presenza dei quali può ragionevolmente ritenersi che la vendita non autorizzata del 24 settembre 2021 abbia causato una perdita di *chance* meritevole di ristoro in questa sede.

Il conseguente danno, in assenza di ulteriori parametri di riferimento, deve essere allora quantificato prendendo a riferimento l'importo della *capital gain tax* corrisposta, pari ad euro 329,31, e tenendo altresì conto della gravità delle violazioni del Resistente.

#### **PQM**

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma rivalutata di € 372,78, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo BarbuZZi